

N. R.G. 5040/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberto Sereni Lucarelli

Presidente Relatore

dott. Annarita Donofrio

Giudice

dott. Antonella Allegra

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5040/2013 promossa da:

[REDACTED]

ATTORE

contro

[REDACTED]

CONVENUTO

P.M. PRESSO PROCURA DELLA REPUBBLICA DI RAVENNA

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.1.2016.

Il PM come da nota depositata in data 9.2.2016.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato il 29.1.2013 [redacted] conveniva in giudizio [redacted] chiedendo che fosse accertata la paternità biologica del convenuto rispetto a [redacted] [redacted] con ogni ulteriore statuizione in ordine al mantenimento del minore e al risarcimento del danno al medesimo dovuto.

Il convenuto costituitosi contestava il fondamento della domanda attorea.

Nel corso del giudizio era disposta CTU ematologica che non poteva essere espletata per il rifiuto opposto dal convenuto.

La causa, previo rigetto delle richieste delle prove avanzate dal convenuto per la loro irrilevanza era trattenuta in decisione all'udienza del 27.1.2016.

Il PM concludeva per l'accoglimento della domanda in data 9.2.2016.

La domanda di dichiarazione giudiziale di paternità merita di essere accolta.

Non è contestato dalle parti che nel corso del 2011 sia tra loro intercorsa una relazione sentimentale e sessuale che, per quanto di breve durata, è compatibile con la data di nascita [redacted]

La contestazione del convenuto circa la frequentazione da parte dell'attrice di altri uomini ove considerata in relazione al rifiuto del medesimo convenuto di sottoporsi al test [redacted] finisce per rafforzare il valore indiziaro da attribuire a tale comportamento da consentire raggiunta la prova della paternità.

La tesi secondo cui il rifiuto di sottoporsi al test non potrebbe da solo costituire una prova a favore della pretesa paternità naturale è smentito da quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13885 del 6 luglio 2015 secondo cui *"nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, non sussistendo un ordine gerarchico delle prove riguardanti l'accertamento giudiziale della paternità e maternità naturale, stante il tenore letterale dell'art. 269, co. 2, c.c., il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche - nella specie opposto dal preteso padre - anche in mancanza di prova dell'esistenza di rapporti sessuali fra le parti, costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, co. 2, c.p.c., di così elevato valore indiziaro da potere, anche da solo, consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda (cfr. Cass. 386/1999; 8677/2000; 5116/2003; 12971/2012; 11223/2014; 6025/2015)*.*

Ciò significa che mentre non può bastare sul piano probatorio la sola dimostrazione della esistenza di una relazione tra la madre e il presunto padre - nella fattispecie, peraltro, pacificamente ammessa dal convenuto - può, invece, assumere valore decisivo il rifiuto del presunto padre di sottoporsi agli esami di laboratorio in grado di fornire la ragionevole certezza sul piano scientifico del rapporto di filiazione.



Alla stregua di tali considerazioni va confermata l'assoluta irrilevanza delle prove richieste dal convenuto.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 261 e 277 cod.civ. l'assunzione dello status genitoriale è il momento di decorrenza degli oneri previsti negli artt. 147 e 148 cod.civ., nonché all'art. 30, comma 1, Ccst.

Tra i principali obblighi che gravano sul genitore vi è quello del mantenimento, che sorge automaticamente per il solo fatto della filiazione.

La giurisprudenza è unanime nel ritenere che l'obbligo al mantenimento è non dall'atto di riconoscimento o dalla domanda giudiziale.

All'accertamento della paternità conseguono, pertanto, in capo al convenuto tutti i diritti e doveri del genitore, primo fra tutti quello di contribuire, unitamente alla madre, a decorrere dalla nascita, al mantenimento del minore [REDACTED] la cui misura in relazione alle non consistenti capacità economiche del Brunelli va fissata nella misura di € 200,00 mensili.

Si vuole a tale proposito osservare che l'obbligo di mantenimento gravante sul genitore quando fissato, come nella specie, in misura minimale prescinde dalle sue stesse capacità economiche potendo lo stesso essere ricondotto al solo rapporto di filiazione.

L'accertamento della paternità pone la necessità di disporre in ordine all'affidamento del minore e al diritto di visita del padre.

L'attuale estraneità del padre e il comportamento processuale tenuto dal medesimo rispetto al minore Alessandro impone allo stato di disporre l'affidamento in via esclusiva alla madre con facoltà del padre di vederlo ogni qual volta lo vorrà previo accordo con la madre.

Non v'è, peraltro, dubbio che un diverso atteggiamento [REDACTED] rispetto a quello fino ad oggi tenuto lascia aperta ogni più ampia possibilità di modifica dei suddetti provvedimenti.

E', altrettanto, pacifico che il genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio minore in via esclusiva, successivamente alla sentenza di accertamento giudiziale di paternità, avrà il diritto di ripetere nei confronti di quest'ultimo una quota delle spese sostenute e ciò in applicazione analogica dell'art.1299 cod.civ. (regresso tra condebitori solidali in caso di adempimento dell'obbligazione da uno solo di essi), alla stregua del principio che si trae dall'art.148 (richiamato dall'art.261) che prevede l'azione giudiziaria contro il genitore inadempiente.

All'attrice dovrà, pertanto, essere rimborsata la somma di € 3.000,00 corrispondente all'obbligo di mantenimento del minore gravante sul convenuto dal giorno della nascita fino a quello della domanda giudiziale e cioè dall'agosto 2012 al novembre 2013. (cfr. Cassazione civ., 11 luglio 2006, n. 15756).



Non sembra poter, nella specie, trovare accoglimento l'ulteriore domanda risarcitoria svolta dall'attrice relativa alla c.d. perdita del rapporto parentale.

A tale proposito occorre osservare che la Suprema Corte (cfr sent. n. 26205/2013 e sent. n. 5652/2012) ha più volte affermato che l'inosservanza dei doveri genitoriali, esistenti fin dalla nascita del figlio lede il diritto di quest'ultimo di ricevere assistenza morale e materiale¹ «essenziale per la costruzione dell'identità personale» di talchè un genitore che non provveda al riconoscimento, disattendendo così ai propri doveri, arrecherà quasi certamente un danno alla prole consistente «nelle ripercussioni personali e sociali derivanti dalla consapevolezza di non essere mai stati desiderati e accolti come figli».

Dal punto di vista materiale si può notare come nella fattispecie siano presenti i due elementi di struttura del danno non patrimoniale, secondo la lettura costituzionale dell'art. 2059 c.c. (Cass. Sez. un. n. 26972/2008):

- 1) la grave lesione di un diritto previsto dalla Costituzione, cagionata dalla condotta omissiva del padre;
- 2) il danno risarcibile ai sensi dell'art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c., quale conseguenza immediata e diretta dell'evento lesivo.

Ai fini della sussistenza della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, occorre, però, valutare anche l'elemento soggettivo della colpa ovvero la consapevolezza del concepimento da parte dell'uomo risultato essere successivamente il genitore che, nella specie, non appare provata ed anzi pare posta in dubbio proprio dall'allegazione del convenuto, non smentita neppure dall'attrice, riferibile alla concomitante frequentazione intrattenuta dalla donna con un altro uomo all'epoca del concepimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

dichiara che [REDACTED] è il padre biologico di [REDACTED]

pone a carico [REDACTED] a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore [REDACTED]

assegno mensile di € 200,00 con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate ovvero concordate con la madre;

¹ diritto che ha un fondamento costituzionale nell'art. 30, comma 1, Cost. coordinato con l'art. 2 Cost., ma anche nell'art. 24, comma 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione di New York del 1989 ratificata dall'Italia che in sé «contiene e presuppone il diritto di condividere fin dalla nascita con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima e affettiva, di primario rilievo nella costituzione e sviluppo dell'equilibrio psicofisico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante la costituzione e il riconoscimento esterno dello status conseguente alla procreazione».



affida, allo stato, in via esclusiva alla madre il minore [REDACTED];

dispone che il padre possa vedere il minore ogni qual volta lo vorrà previo accordo con la madre;

condanna [REDACTED] al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 3.000,00 a titolo di rimborso delle spese di mantenimento del minore anticipate dalla stessa dalla data della nascita a quella della domanda giudiziale;

condanna, infine, [REDACTED] a rimborsare all'attrice le spese di lite sostenute nel presente giudizio che si liquidano in € 1.500,00 per onorari di avvocato, oltre anticipazioni documentate, spese generali IVA e CPA come per legge.

ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Faenza di provvedere alle annotazioni imposte dalla legge conseguenti alla decisione assunta nella presente sentenza.

Ravenna, 19 aprile 2016

Il Presidente est.

dott. Roberto Sereni Lucarelli

